

### UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PADOVA

## SEZIONE 1 Via Rezzonico 31 - http://gdp.giustizia.it

#### Si comunica a:

Avv.

FEDERICA DALAN

VIA TIZIANO ASPETTI N.147 PEC:

federica. dalan @ ordine a vvo cati padova. it

**35121 PADOVA** 

טץ

Comunicazione di cancelleria

#### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

7339/2017

RITO ORDINARIO

Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: BAGNI CECILIA

Depositata Sentenza Numero:

289/2020

in data: 25/03/2020

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:

Convenuto Principale

Difeso da:

FEDERICA DALAN

Convenuto Secondario

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Padova 25/03/2020

IL CANCELLIERE

289/2020 7339/17 2354/2020



# REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Cecilia Bagni ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A

nella controversia civile iscritta al n.7339 del Reg. Gen. dell'anno 2017 promossa con atto di citazione depositato in data 19.12.2017

da

rappresentante pro tempore sig. elettivamente domiciliato in Padova, presso e nello studio degli del Foro di Padova che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

5

contro

residente a ma over vie coerden o 15/1

#### **CONVENUTO CONTUMACE**

suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Padova, via Tiziano Aspetti n°147 presso e nello studio dell' avv.Federica Dalan del Foro di Padova che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti

**CONVENUTA** 

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

Causa passata in decisione all'udienza del 28 novembre 2019 sulle seguenti conclusioni:

#### della parte attrice:

" Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, nel merito: accertare e dichiarare che il sinistro di causa è avvenuto per fatto e colpa imputabili in via esclusiva e/o concorsuale al sig. e per l'effetto condannare in qualità di responsabile civile in solido con il sig. in ragione della responsabilità accertata al ristoro dei danni subiti da parte attrice che vengono quantificati nella somma pari ad €.3017,38 (danni materiali, fermo tecnico e compensi stragiudiziali attorio Louise Maria (1888) ovvero di quelle altre maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia ed equità, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi di legge dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo, in ogni caso, entro la competenza del giudice adito. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, distratti, ivi compresi rimborso forfetario, cpa ed iva come per legge".

#### della parte convenuta

"Voglia l'III.mo Giudice di Pace adito, ogni diversa avversaria istanza, eccezione e deduzione rigettata, nel merito in via principale: accertato e dichiarato il concorso di colpa paritetico di e nella causazione del sinistro per cui è causa, accertata e dichiarata la sattisfattività della somma corrisposta da nella fase ante causam (€.860,00) con pagamento della da (e quindi €.1227,82 iva compresa), accertato e dichiarato che recupera il costo dell'iva, rigettare le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifuse. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute meritevoli di un qualche







accoglimento, accertati e dichiarati gli esatti gradi di colpa in capo alle parti nella causazione del sinistro, accertato e dichiarato il pagamento della somma corrisposta da ante causam (€.860,00) a favore della accertato e dichiarato che srl ha corrisposto alla la sola differenza tra del 21.03.2018 e quanto liquidato alla l'importo della fattura da **(alba)** (e quindi €.1227,82 iva compresa), accertato e dichiarato che dichiarato che dell'iva, limitare l'eventuale condanna sulla base delle risultanze di causa con l'eliminazione di ogni esagerazione e/o voce non dovuta. Spese e competenze di lite almeno compensate. In via Istruttoria: questa difesa si è resa conto che nella verbalizzazione dell'11.10.2018 teste , per un probabile errore nella sintesi della verbalizzazione, non risulta trascritto il fatto che la avendo percepito euro 860,00 da parte di poi da poi da ha ricevuto in pagamento solo la differenza tra il totale della fattura e quanto già avuto. La circostanza come detto anche nel precedente paragrafo b) risulta anche documentalmente provata: -la fattura recita la seguente dicitura " fattura emessa in sostituzione della RF non pagata n. 🔼 del 31.8.2017". quindi alla data dell'emissione della fattura 21.3.2018 (di un giorno precedente al deposito della memoria ex art 320 cpc di controparte), certamente sapeva che aveva pagato euro 860.00. di ciò non può esservi alcun dubbio date le parole avversarie sul punto " si prende atto del pagamento diretto.." cfr pag 1 memoria 320 ctp" Quindi se prima della fattura la RF non era stata pagata, quando la fattura è stata pagata non può che esserlo stata solo per la differenza Giudice dovesse ritenerlo necessario si chiede che venga nuovamente sentito il teste come già aveva fatto che ha pagato solo la differenza della fattura (questo solo se il





Giudice dovesse ritenerlo necessario e/o se controparte dovesse nelle proprie conclusioni insistere per la richiesta di pagamento dell'intera fattura e non solo della differenza).

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio e spa affinché venissero condannati al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro accaduto in data 25.07.2017.

Il Giudice concedeva i termini ex art. 320 cpc e le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie chiedendo l'ammissione di testimoni e, parte attrice, chiedendo altresì una CTU ricostruttiva della dinamica.


Il giudice ammetteva i testi richiesti e l'interpello del contumace richiesto da , rinviando, all'udienza dell'11 ottobre 2018 e 24 gennaio 2019 e 26 marzo 2019 per l'espletamento delle prove.

All'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata l'udienza del 9 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione.

Successivamente, all'udienza del 28 novembre 2019, a cui la causa perveniva a seguito di diversi rinvii per adesione allo sciopero proclamato da Unagipa, le parti precisavano le conclusioni così come trascritte in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dall'istruttoria espletata è emerso che il veicolo attoreo s'immetteva da area privata su area pubblica con diritto di precedenza e che il motociclo condotta dal convenuto sig.



strada favorita dal diritto di precedenza che, nel punto in cui si è verificato l'urto, non intersecava altre strade secondarie.

E' emerso altresì che alle ore 18,15 in data 25.07.2017 il traffico in Noventa Padovana via Noventana, direzione Noventa-Strà era intenso ed il convenuto superava la colonna d'auto che precedeva nella sua stessa direzione di marcia, mantenendosi a cavallo della mezzeria (non corrispondendo al vero che all'altezza del punto d'urto, civico la linea doppia è continua, bensì tratteggiata, come da foto prodotte da parte attrice sub. doc.1). e a tratti invadendo la carreggiata riservata alla circolazione in senso opposto.

Nel caso di specie, il sig. , s'immetteva da area privata su area pubblica con diritto di precedenza su quando, giunto all'altezza del civico si scontrava con il veicolo condotto dal con manovra di svolta a sinistra e per fare detta manovra, si "infilava" all'interno della colonna d'auto grazie alla c.d. precedenza di cortesia.

La suesposta dinamica, risulta sostanzialmente non contestata tra le parti.

Secondo la tesi attorea la precedenza di cortesia prevarrebbe sul comportamento del convenuto poiché il conducente, sig. godeva di regolare diritto di precedenza "concessa".

Per chi scrive invece, nel caso di specie, le sopra descritte condotte sono entrambe censurabili: per il ciclomotore per non aver rispettato il divieto di sorpasso e per l'auto attorea, per non aver rispettato l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di non intralciare il traffico.

Per chi scrive infatti, la precedenza di cortesia viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che il verificarsi di un incidente lo costituisce in colpa.

La suddetta regola non muta neanche in considerazione dell'irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito o dall'eccessiva andatura con



la quale questo ingaggi il crocevia, come da giurisprudenza costante sul punto (fra le tante cfr. Cass civ sez IV n°12361/08).

Nel caso specifico pertanto, per la ricostruzione dell'accaduto dovrà necessariamente farsi ricorso all'applicazione dell'art.2054 c.c..

In punto quantum si prende atto che il danno auto è stato concordato tra il perito di edito ed il riparatore (doc.13) ed è pari ad €.1711,33 al netto d'iva, atteso che l'attrice è una società commerciale che detrae tale imposta.

Il richiesto fermo tecnico di €.200,00 richiesto, nulla è dovuto atteso che l'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo non è presunta ma va provata (vedi Cass. Civ n°9348 del 04/04/2019).

Nulla altresì potrà essere riconosciuto, nel caso di specie, per le spese di €.614,56 per i compensi stragiudiziali (doc.8) atteso che l'offerta formulata dalla convenuta *ante causam appare* sattisfattiva e dunque non si ravvisa alcun danno emergente.

Appurata quindi l'applicazione, nel sinistro di causa, dell'art.2054 c.c.., le spese del presente giudizio non potranno che essere integralmente compensate tra le parti

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- 1) ex art.2054 c.c. accerta e dichiara la presunta e concorrente responsabilità del sig. **Secondo del sinistro** e del sig. **Secondo del sinistro** di cui è causa;
- 2) accerta e dichiara la sattisfattività della somma corrisposta da spannella fase ante causam pari ad €.860,00.
- 3) Compensa le spese di lite tra le parti.
- 4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Padova il 18 marzo 2020

a Coche face

(L CANCELLIERE (Note) Honores Luice) (a)